

# COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

## PROVINCIA DI PARMA

ORIGINALE

Codice ente Co 34024/R	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. <b>24</b>	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARES E TRIBUTO SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI - ANNO 2013**

L'anno duemilatredici addi diciotto del mese di aprile alle ore 18.15 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
All'appello risultano:

GARBASI ALESSANDRO	Presente
BRICOLI GIORDANO	Presente
DEVINCENZI RAFFAELLA	Presente
GALLONI MARCO	Presente
UGOLOTTI DAVIDE	Assente
UGOLOTTI FRANCESCO	Presente
BRESCHI GIOVANNI	Presente
VERDURI PIERLUIGI	Presente
NOTARI ELISABETTA	Presente
CAVATORTA MASSIMILIANO	Presente
RAMAZZOTTI SUSANNA	Assente
CIASTRA SILVIA	Assente
POLLONO DAVIDE LUDOVICO	Assente

Totali presenti 9

Totali assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa **Francesca Scarmiglia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Garbasi nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N° 24 del 18/04/2013

**OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TARES E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2013**

**Consiglieri Presenti all'appello iniziale n. 9**  
**In più rispetto all'appello iniziale Ugolotti Davide presenti n° 10**  
**In più rispetto all'appello iniziale Pollono presenti n° 11**  
**Consiglieri Assenti: n° 2 (Ramazzotti, Ciastra)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

Vista la deliberazione di consiglio comunale in data odierna relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui servizi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ;

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»*;

CONSIDERATO quindi che, ai sensi di tale disposizione e di quanto previsto dall'art. 7 L.R. Regione Emilia Romagna n. 23/2011 è attribuito al Consiglio d'Ambito di definire e approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani economico-finanziari necessario per la definizione dei costi a cui devono essere rapportate le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2013 redatto da ATERSIR, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l'importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione pari a 0,30 €/mq;

CONSIDERATO pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune;

CONSIDERATO altresì che con l'introduzione della TARES non è più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO altresì che resta applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 e dall'art 10 del D.L. 35/2013 dispone che la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

RITENUTO opportuno definire i termini di versamento della TARES in numero tre rate scadenti a luglio, ottobre e dicembre e della maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;

;  
CONSIDERATO che la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale;

CONSIDERATO infine che, sempre la medesima disposizione prevede che il tributo e la maggiorazione, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, sono versati esclusivamente al Comune, rendendo quindi non più utilizzabile, a decorrere dal 2013, il sistema della riscossione mediante ruolo, al pari di ogni affidamento a soggetti terzi che provvedano alla riscossione in nome proprio, in qualità di concessionari, del tributo dovuto al Comune;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, i seguenti pareri:

1. favorevole, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Roberta Ferzini, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
2. favorevole, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Roberta Ferzini, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

#### **UDITI I SEGUENTI INTERVENTI:**

Il Consigliere Bricoli illustra l'argomento.

Spiega che l'impostazione della Tares è diversa dalla Tarsu e soprattutto distingue le utenze domestiche da quelle non domestiche. Inoltre la tariffa è suddivisa in quota fissa e quota variabile. Spiega altresì che il parametro di applicazione del tributo per le utenze domestiche non è più solo la superficie ma anche il n° degli occupanti. Per le utenze non domestiche il parametro sono i mq sia per la parte fissa che quella variabile. Il totale del gettito deve coprire i costi del servizio al 100%.

Una novità importante è l'applicazione di una quota di 0,30 €/MQ per finanziare i servizi indivisibili che va però allo Stato.

CON VOTI favorevoli n° 9 Contrari n° 2 (Pollono, Cavatorta), espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

### Utenze domestiche

	<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
<b>ABITAZIONI</b>	1 componente	0,417848	73,59
	2 componenti	0,487490	132,47
	3 componenti	0,537233	150,87
	4 componenti	0,577028	161,91
	5 componenti	0,616824	213,42
	6 o più componenti	0,646670	250,22
<b>GARAGE</b>		0,417848	

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,155544	1,237932
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,243991	1,930585
3 Stabilimenti balneari	0,192143	1,532678
4 Esposizioni, autosaloni	0,131145	1,046348
5 Alberghi con ristorante	0,405634	2,590816
6 Alberghi senza ristorante	0,277539	2,207646
7 Case di cura e riposo	0,304988	2,413968
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,3446367	2,741136
9 Banche ed istituti di credito	0,176893	1,408885
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,338537	2,688082
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,463582	2,593763

12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,317188	1,739000
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,353786	2,794191
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,277539	2,210594
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,332437	1,326356
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub	1,476143	11,692567
17 Bar, caffè, pasticceria	1,110157	8,789320
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,725872	4,253182
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,796019	3,710850
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,848229	14,654762
21 Discoteche, night club	0,317188	3,964331

**Utenze soggette a tariffa giornaliera :** La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

3. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992;
4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in numero tre rate scadenti a luglio, ottobre e dicembre.
5. di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata;
6. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti saranno trasmessi da parte del Comune, appositi avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili;
7. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 , nonché pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
8. Di dichiarare con separata votazione – con voti favorevoli n° 9, Contrari n° 2 (Pollono, Cavatorta) espressi da n° 11 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARES E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2013**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Neviano degli Arduini, li 18/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.


Neviano degli Arduini, li 18/04/2013

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Letto, approvato e sottoscritto:


**IL PRESIDENTE**

**Alessandro Garbasi**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott.ssa Francesca Scarmiglia**



In data odierna la presente deliberazione viene:


Pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi fino al 27 MAG 2013.

11 MAG 2013

Addì, .....

L'addetto delegato dal Vice Segretario Comunale

Cinzia Fornari



11 MAG 2013

27 MAG 2013

A seguito di avvenuta pubblicazione dal.....al....., il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione ai sensi e dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì.....

L'addetto delegato dal Vice Segretario comunale

Cinzia Fornari

.....